



CONCILIA LEX

Regolamento di
Mediazione

Regolamento di Mediazione

Ai sensi del D.lgs 28/2010 e successive modifiche

La Concilia Lex è iscritta presso il Ministero della Giustizia al n. 143 del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di mediazione. La Concilia Lex recepisce tutti gli interventi normativi, circolari o decreti che saranno emanati in materia e costituiscono sin da ora parte integrante del presente regolamento e che gli stessi costituiscono fonte primaria al regolamento di procedura di mediazione, e lo stesso non ha funzione sostitutiva.

Indice

ART. 1	Scopo e ambito di applicazione	4
ART. 2	Legge applicabile e interpretazione del Regolamento	4
ART. 3	Entrata in vigore e modifiche al regolamento	4
ART. 4	Accesso alla mediazione	5
ART. 5	Condizione di procedibilità	6
ART. 6	Mediazione demandata dal Giudice	7
ART. 7	Mediazione su clausola contrattuale o statutaria	7
ART. 8	Requisiti essenziali per il deposito dell'istanza di mediazione	8
ART. 9	Liti di valore indeterminato	8
ART. 10	Durata del procedimento	8
ART. 11	Procedimento	9
ART. 11 bis	Accordo di conciliazione sottoscritto dalle amm.ni pubbliche	10
ART. 12	Rinvii e differimenti	11
ART. 13	Criteri di nomina	11
ART. 14	Presenza dell'avvocato	12
ART. 15	Conclusione del procedimento	12
ART. 16	Indennità	14
ART. 17	Conseguenze processuali mancata partecipazione al procedimento di mediazione	16
ART. 18	Spese processuali in caso di rifiuto della proposta	17
ART. 19	Obblighi di riservatezza	18
ART. 20	Obblighi del mediatore	19
ART. 21	Risorse, regime tributario e fiscale	20
ART. 22	Gratuito patrocinio	21
ART. 23	Responsabilità delle parti	22
ART. 24	Foro competente	23
	Usò delle procedure telematiche	24
	Scheda di valutazione	25
	Tabella delle indennità	26

ART. 1

Scopo e ambito di applicazione

Il presente regolamento, si applica ai procedimenti di mediazione finalizzati alla conciliazione delle controversie devolute alla gestione di Concilia Lex, che le parti intendono risolvere bonariamente, in forza di una disposizione di legge, per assolvere la condizione di procedibilità, dell'invito di un giudice, di una clausola contrattuale ovvero di propria iniziativa, ispirandosi ai principi di informalità, rapidità e riservatezza.

Il Regolamento si applica alle controversie di carattere nazionale, di natura civile, commerciale, e societaria che abbiano ad oggetto diritti disponibili. La finalità della procedura di conciliazione è quella di facilitare il dialogo tra due o più parti coinvolte in una controversia e di favorire la composizione amichevole della loro disputa, attraverso l'intervento di un mediatore terzo, incaricato di assistere le parti nella ricerca di un accordo che consenta di risolvere la controversia.

ART. 2

Legge applicabile e interpretazione del regolamento

La mediazione è regolata e produce gli effetti stabiliti dalle leggi vigenti in Italia. Il mediatore interpreta e applica le norme del regolamento per la parte relativa ai propri doveri e responsabilità; tutte le altre regole procedurali sono interpretate, definite ed applicate dalla Concilia Lex mediante il presente regolamento.

ART. 3

Entrata in vigore e modifiche al regolamento

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte del Responsabile della tenuta del Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Il Regolamento o i suoi allegati possono essere modificati da Concilia Lex previa autorizzazione del Ministero della Giustizia. Il presente Regolamento annulla tutti i precedenti.

In caso di sospensione o di cancellazione dal registro, i procedimenti di mediazione in corso, proseguono presso l'organismo scelto dalle parti entro 15 giorni dalla data di sospensione o cancellazione. In mancanza l'organismo è scelto dal presidente del tribunale del luogo in cui il procedimento è in corso.

Il presente Regolamento è pubblicato sul sito della Concilia Lex all'indirizzo www.concilialex.it.

La non conoscenza di una clausola o dell'intero Regolamento, non potrà essere imputata alla mancata informazione da parte dell'organismo, atteso che è onere della parte stessa o del suo difensore richiedere preventivamente informazioni in ordine alla procedura

ART. 4

Accesso alla mediazione

La domanda di mediazione è presentata mediante il sito www.concilialex.it, mediante la procedura di deposito online, selezionando la sede operativa territorialmente competente, regolarmente accreditata presso il Ministero della Giustizia visionabile nella sezione sedi "area registro organismi di mediazione".

In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda. La competenza dell'organismo è derogabile su accordo delle parti.

Dopo il deposito dell'istanza la stessa viene registrata con conseguente attribuzione di un numero progressivo nel registro degli affari di mediazione. Il registro è in formato telematico.

ART.5

Condizione di procedibilità

- Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione.
- Nelle controversie di cui al comma 1 l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
- Per assolvere alla condizione di procedibilità le parti possono anche esperire, per le materie e nei limiti ivi regolamentati, le procedure previste:
 - Dall'art.128 bis del decreto legislativo 1° settembre 1993 n.385;
 - Dall'art.32 ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
 - Dall'art 187.1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209;
 - Dall'art.2, comma 24, lettera b) della legge 14 novembre 1995, n.481
 - Quando l'azione di cui art.6, comma 1, è stata introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo, nel procedimento di opposizione, l'onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo.
 - L'amministratore del condominio è legittimato ad attivare un procedimento di mediazione, ad aderirvi e a parteciparvi.

Il verbale contenente l'accordo di conciliazione o la proposta conciliativa del mediatore sono sottoposti all'approvazione dell'assemblea condominiale, la quale delibera entro il termine fissato nell'accordo e nella proposta con le maggioranze previste dall'articolo 1136 del codice civile. In caso di mancata approvazione entro tale termine la conciliazione si intende non conclusa.

ART.6

Mediazione demandata dal giudice

- Il Giudice, anche in sede di giudizio di appello, fino al momento della precisazione delle conclusioni, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione, il comportamento delle parti e ogni altra circostanza, può disporre con ordinanza motivata, l'esperimento di un procedimento di mediazione. Con la stessa ordinanza fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'art.8.
- La mediazione demandata dal giudice è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
- All'udienza di cui al comma 1, quando la mediazione non risulta esperita, il giudice dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale.

ART.7

Mediazione su clausola contrattuale o statutaria

Quando il contratto, lo statuto o l'atto costitutivo dell'ente pubblico o privato prevedono una clausola di mediazione, l'esperimento della mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Se il tentativo di conciliazione non risulta esperito, il giudice o l'arbitro, su eccezione di parte entro la prima udienza, provvede ai sensi dell'art.6 comma 2.

La domanda di mediazione è presentata all'organismo indicato dalla clausola se iscritto nel registro ovvero, in mancanza, all'organismo individuato ai sensi dell'art.5.

ART. 8

Requisiti essenziali per il deposito dell'istanza di mediazione

L'istanza deve contenere:

- le generalità delle parti nonché di eventuali rappresentanti, assistenti e consulenti
- oggetto della lite
- le ragioni della pretesa in forma chiara e dettagliata
- valore della controversia individuato secondo i criteri stabiliti dal c.p.c.
- indicazione di eventuali documenti riservati al solo mediatore
- copia di un documento di riconoscimento valido

ART. 9

Liti di valore indeterminato

Per il valore indeterminato è previsto il pagamento delle spese di avvio di € 88,00 + € 96,00 di indennità minima individuata in un valore medio.

All'esito del procedimento di mediazione le indennità integrative saranno calcolate in base al valore dell'accordo ed in caso negativo, in base alle valutazioni che sono state oggetto degli incontri di mediazione e che il mediatore riterrà comunque opportune e veritiere.

Quando l'accordo definisce questioni ulteriori rispetto a quelle considerate per la determinazione del valore del procedimento ai sensi dei commi da 1 a 4 dell'art.29 D.M. 150/2023, il responsabile dell'organismo ne determina il valore dandone comunicazione alle parti.

ART. 10

Durata del procedimento

- La procedura di mediazione ha una durata non superiore a 3 mesi, prorogabile di ulteriori 3 mesi dopo l'instaurazione e prima della sua scadenza con accordo scritto delle parti.

- Il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione o dalla scadenza del termine fissato dal giudice per il deposito della stessa e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi dell'art.5, non è soggetto a sospensione feriale.
- Se pende il giudizio, le parti comunicano al giudice la proroga del termine di cui al comma 1

ART. 11

Procedimento

- All'atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell'organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti, che deve tenersi non prima di 20 giorni e non oltre 40 giorni dal deposito della domanda, salvo diversa concorde indicazione delle parti.

L'invito in mediazione in cui è indicata la data di svolgimento dell'incontro, l'orario, la sede, è comunicato alle parti, a cura dell'organismo, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l'organismo può nominare uno o più mediatori. Le comunicazioni vengono effettuate in base alle indicazioni ed i recapiti indicati in istanza con esonero da ogni responsabilità circa l'errata indicazione dell'indirizzo e/o della pec. Qualora se ne faccia indicazione in istanza di effettuare le comunicazioni a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, è previsto un costo di € 10,00 per ciascuna raccomandata. Le comunicazioni da effettuarsi a mezzo a/r oppure, sono a carico della parte istante, la quale riceverà dalla segreteria dell'organismo a mezzo pec, le lettere di invito predisposte.

- Dal momento in cui la comunicazione di cui al comma 1 perviene a conoscenza delle parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale e impedisce la decadenza per una sola volta. La parte può a tal fine comunicare all'altra parte la domanda di mediazione già presentata all'organismo di mediazione, fermo l'obbligo dell'organismo di procedere ai sensi del comma 1.

- Il procedimento si svolge senza formalità presso la sede dell'organismo di mediazione o nel luogo indicato dal regolamento di procedura dell'organismo.

- Le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione.

In presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia. I soggetti diversi dalle persone fisiche partecipano alla procedura di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia. Ove necessario, il mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne dà atto a verbale.

- Nei casi previsti dall'art.5 e quando la mediazione è demandata dal giudice, le parti sono assistite dai rispettivi avvocati.

- Al primo incontro il mediatore espone la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione, e si adopera affinché le parti raggiungano un accordo di conciliazione. Le parti e gli avvocati che le assistono cooperano in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse. Del primo incontro è redatto, a cura del mediatore, verbale sottoscritto da tutti i partecipanti.

- Il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali. Le modalità di calcolo e liquidazione dei compensi spettanti agli esperti sono concordati dalle parti esonerando l'organismo da qualsiasi responsabilità. Al momento della nomina dell'esperto, le parti possono convenire che la relazione prevista dall'art.8, comma 1 del decreto legislativo possa essere prodotta nell'eventuale giudizio.

ART. 11 BIS

Accordo di conciliazione sottoscritto dalle amministrazioni pubbliche

- Ai rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, di cui all'art.1 comma 2 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n.165, che sottoscrivono un accordo di conciliazione si applica l'art.1 comma 1 bis della L.14 gennaio 1994 n.20.

ART. 12

Rinvii / Differimenti

- La parte che intende aderire può farlo online mediante il sito www.concilialex.it allegando un documento di riconoscimento valido e la prova dell'avvenuto pagamento. Con il deposito dell'istanza e l'adesione, le parti dichiarano di aver preso visione del Regolamento e di accettarne incondizionatamente ogni sua parte. Prima dell'adesione e del relativo pagamento delle spese, non sono consentiti differimenti dell'incontro.
- Nell'ipotesi in cui le parti dovessero chiedere un rinvio, il mediatore, valutata l'opportunità, e sentita l'altra parte, potrà concedere l'eventuale differimento.
- Ne consegue che eventuali differimenti disposti senza la presenza oppure l'accettazione dell'altra parte, non possono essere concessi.
- Il rinvio sarà accolto se la richiesta proviene congiuntamente a mezzo pec da tutte le parti coinvolte nel procedimento di mediazione. I differimenti in generale saranno decisi dal mediatore compatibilmente alle proprie esigenze di ruolo.

ART. 13

Criteri di nomina del mediatore

Il responsabile dell'organismo designa il mediatore ritenuto più idoneo tra coloro che sono inseriti nella propria lista.

Nell'assegnazione degli incarichi, l'organismo si attiene alla nomina a turnazione. Per l'assegnazione degli affari di mediazione è rispettosa della specifica competenza professionale del mediatore, desunta anche dalla tipologia di laurea universitaria posseduta, del grado di specializzazione, di contributi scientifici, del numero di mediazioni svolte, e di mediazioni svolte con successo. L'elenco dei mediatori è pubblicato sul sito www.concilialex.it, vincolato alle specifiche aree di competenza e territoriali, in riferimento alla sede operativa di appartenenza.

Ove trattasi di controversia rientrante in ambiti di particolare difficoltà, il responsabile dell'organismo potrà decidere di svolgere l'incontro di mediazione personalmente.

Ove vi sia inoltre l'accordo tra le parti, è possibile che le stesse diano indicazione del mediatore tra quelli inseriti nell'elenco dell'organismo.

ART.14

Presenza dell'avvocato

- Mediazione obbligatoria e disposta dal giudice art.5 comma 1 bis e comma 2 del D.lgs 28/2010, le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato fino al termine della procedura.
- Nella mediazione cosiddetta facoltativa, le parti possono partecipare senza l'assistenza di un avvocato. Come chiarito con la circolare ministeriale 27/2013, nell'ambito della mediazione facoltativa, le parti potranno in ogni momento esercitare la facoltà di ricorrere all'assistenza di un avvocato, anche in corso di procedura di mediazione. In questo caso nulla vieta che le parti vengano assistite dagli avvocati solo nella fase finale della mediazione e che, quindi, i legali possano intervenire per assistere le parti nel momento conclusivo dell'accordo di mediazione, anche al fine di sottoscriverne il contenuto e certificarne la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.12 del D.Lgs.28/2010.

ART. 15

Conclusione del procedimento

- Se è raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo. Nel caso in cui non si raggiunga un accordo, il mediatore ne dà atto nel verbale e può formulare una proposta di conciliazione da allegare al verbale. In ogni caso il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento. Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'art.17

- La proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto. Le parti fanno pervenire al mediatore per iscritto entro 7 giorni dalla comunicazione o nel maggior termine indicato dal mediatore, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.
- L'accordo di conciliazione contiene l'indicazione del relativo valore.
- Il verbale conclusivo della mediazione, contenente l'eventuale accordo, è sottoscritto dalle parti, dai loro avvocati e dagli altri partecipanti alla procedura nonché dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere e, senza indugio, ne cura il deposito presso la segreteria dell'organismo. Nel verbale il mediatore dà atto della presenza di coloro che hanno partecipato agli incontri e delle parti che, pur regolarmente indicate, sono rimaste assenti.
- Il verbale contenente l'eventuale accordo di conciliazione è redatto in forma digitale o, se in formato analogico, in tanti originali quante sono le parti che partecipano alla mediazione, oltre ad un originale per il deposito presso l'organismo.
- Del verbale contenente l'eventuale accordo depositato presso la segreteria dell'organismo, è rilasciata copia alle parti che lo richiedono. E' fatto obbligo all'organismo di conservare copia degli atti dei procedimenti trattati per almeno un triennio dalla data della loro conclusione.
- Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l'accordo che sia stato sottoscritto da tutte le parti e dai loro avvocati, costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico. L'accordo di cui al periodo precedente deve essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell'art.480s secondo comma del c.p.c.

In tutti i casi in cui l'accordo non sia stato sottoscritto dagli avvocati delle parti, è possibile richiederne l'omologa con decreto del presidente del tribunale competente, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico.

- Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'art.2643 del c.c. , per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione dell'accordo di conciliazione deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. L'accordo raggiunto, anche a seguito della proposta del mediatore, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.

- Al termine del procedimento di mediazione, il mediatore consegna alle parti idonea scheda per la valutazione del servizio.

La scheda debitamente sottoscritta dalle parti e contenente le generalità delle stesse, deve essere consegnata al mediatore che provvederà ad inserirla nel fascicolo da consegnare al responsabile della sede.

Nell'ipotesi in cui il giorno dell'incontro stabilito nessuna delle parti si presenti e/o fornisca alcun avviso, il procedimento sarà dichiarato estinto per rinuncia.

ART. 16

Indennità

I criteri di determinazione dell'indennità di cui all'art.16 del dm 180/2010 come modificato dal D.Lgs. 150/2023

I criteri di determinazione delle indennità di cui all'art.16 del D.M. 180/2010, come modificato dal DM 4/8/2014 n.139, dal D.Lgs. 150/2023 sono riportati nella tabella liberamente redatta dall'organismo e che costituisce parte integrante del presente regolamento.

Gli importi dovuti e versati al primo incontro a titolo di spese di avvio e a titolo di spese di mediazione, sono stati calcolati in riferimento ai valori indicati nell'art.28 del decreto legislativo 150/2023 decurtati di 1/5.

- Ciascuna parte, al momento della presentazione della domanda di mediazione o al momento dell'adesione, corrisponde all'organismo, oltre alle spese documentate, un importo a titolo di indennità comprendente le spese di avvio e le spese di mediazione per lo svolgimento del primo incontro.
- Per le spese di avvio, sono dovuti i seguenti importi:
 - € 40,00 per le liti di valore fino a € 1.000,00
 - € 75,00 per le liti di valore da € 1.000,01 sino ad € 50.000,00
 - € 110,00 per le liti di valore superiore ad € 50.000,00 ed indeterminato
- Per le spese di mediazione del primo incontro sono dovuti i seguenti importi:
 - € 60,00 per le liti di valore non superiore ad € 1.000,00 e per le cause di valore indeterminabile basso
 - € 120,00 per le liti di valore da € 1.000,01 sino ad € 50.000,00 e per le cause di valore indeterminabile medio
 - € 170,00 per le liti di valore superiore ad € 50.000,00 e per le cause di valore indeterminabile alto
- Quando la mediazione si conclude senza l'accordo al primo incontro, le parti non sono tenute a corrispondere esclusivamente gli importi di cui ai commi 2 e 3.
- Quando la mediazione si conclude con l'accordo, al primo incontro, le parti verseranno ad integrazione le indennità corrispondenti al valore indicato all'esito del procedimento oltre la maggiorazione del 10% per il successo della mediazione, come da tabella delle indennità allegata.
- Qualora l'accordo si raggiunga agli incontri successivi al primo, le parti verseranno ad integrazione le indennità corrispondenti al valore indicato all'esito del procedimento oltre la maggiorazione del 25% per il successo della mediazione, come da tabella delle indennità allegata.
- Le indennità come da tabella allegata al presente Regolamento, sono riferibili alla Tabella A del Decreto Legislativo 150/2023, importi calcolati sui valori minimi decurtati di 1/5.
- Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile



- Le spese di mediazione, spese di avvio e indennità per il primo incontro, sono corrisposte per intero prima dell'inizio del primo incontro di mediazione. Il saldo a conclusione della procedura di mediazione. Le indennità comprendenti l'eventuale buon esito devono comunque essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo.
- Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta.
- Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.
- Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte.

ART.17

Conseguenze processuali della mancata partecipazione al procedimento di mediazione

- Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al primo incontro del procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'art. 116 secondo comma del c.p.c..
- Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità, il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al 1° incontro senza giustificato motivo al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per giudizio.
- Nei casi in cui al comma 2 , con il provvedimento che definisce il giudizio, il giudice, se richiesto, può altresì condannare la parte soccombente che non ha partecipato alla mediazione al pagamento in favore della controparte di una

somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo delle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione.

- Quando provvede ai sensi del comma 2, il giudice trasmette copia del provvedimento adottato nei confronti di una delle amministrazioni pubbliche di cui all'art.1 comma 2 del
- D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165, al pubblico Ministero presso la sezione giurisdizionale della Corte dei Conti, e copia del provvedimento adottato nei confronti di uno dei soggetti vigilati all'autorità di vigilanza competente.

ART.18

Spese processuali in caso di rifiuto della proposta

- Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna ai rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore
- Somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta ferma l'applicabilità degli artt. 92 e 96, commi primo, secondo e terzo, del codice di procedura civile. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì alle spese per l'indennità corrisposta al mediatore, o per il compenso dovuto all'esperto.
- Quando il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno
- Escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto. Il giudice deve indicare esplicitamente, nella motivazione, le ragioni del provvedimento sulle spese di cui al periodo precedente.

ART. 19

Obblighi di riservatezza

- Il procedimento di mediazione è coperto da riservatezza in tutte le sue fasi. L'Odm si riporta a quanto previsto dalla normativa vigente in materia ed in particolare al d.lgvo 28/2010 e successive modifiche, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte. Le parti non potranno chiamare in causa il mediatore, gli addetti alla segreteria, i consulenti, i tirocinanti e chiunque abbia partecipato a qualsiasi titolo alla procedura di mediazione. Lo stesso divieto vale anche per tutti i componenti della società. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate in giudizio. E' fatto altresì divieto alle parti deferire interrogatorio formale, decisorio, nonché prova testimoniale e /o acquisire documenti inseriti all'interno del fascicolo.

- Il mediatore nominato, prima dell'inizio dell'incontro di mediazione è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza e imparzialità, con esplicito riferimento al Codice europeo di condotta per mediatori. Il mediatore non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità.

L'Organismo assicura adeguate modalità di conservazione e di riservatezza degli atti introduttivi del procedimento, sottoscritti dalle parti, nonché di ogni altro documento proveniente dai soggetti di cui al comma che precede o formato durante il procedimento.

- L'organismo iscritto è obbligato a consentire gratuitamente il tirocinio assistito di cui all'art. 4 comma 3 lettera b del DM 145/2011. Il tirocinante, in ogni caso, è tenuto alla riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso dell'intero procedimento di mediazione.

ART. 20

Obblighi del mediatore

Il mediatore è un professionista che svolge la procedura di mediazione, in base alle norme sulla trasparenza, lealtà e correttezza professionale, rimanendo priva in ogni caso del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo. Il mediatore è nominato tra quelli inseriti nell'elenco interno dei mediatori iscritti con provvedimento del Responsabile del Registro presso il Ministero della Giustizia, nonché dal responsabile dell'organismo, la cui nomina effettuata è insindacabile, fatta eccezione per i casi di palese incompatibilità.

La lista dei mediatori operativi presso la Concilia Lex è consultabile sul sito del Ministero della Giustizia www.mediazione.giustizia.it e sul sito www.concilialex.it.

I mediatori inseriti nell'elenco dell'organismo dovranno essere in possesso di una specifica formazione e uno specifico aggiornamento biennale, acquisiti presso gli enti di formazione in base all'art. 18 del DM 180/2010 modificato con DM 145/2011 e successivo Decreto Legislativo 150/2023 art.23, nonché avere partecipato, nel biennio di aggiornamento e in forma di tirocinio assistito, ad almeno 20 casi di mediazione. Gli avvocati mediatori di diritto, inseriti nell'elenco dell'organismo dovranno anch'essi, essere in possesso di una specifica formazione in riferimento al Decreto Legislativo 150/2023 art. 23 e uno specifico aggiornamento biennale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 55 bis cod. deontologico forense.

Il mancato adempimento comporta la cancellazione dall'albo della Concilia Lex. I mediatori iscritti nell'elenco della Concilia Lex, dovranno, di comune accordo con il responsabile della sede operativa di riferimento, effettuare una breve formazione, in modalità da concordarsi, sulla procedura di mediazione, in ottemperanza a quanto disciplinato dalla società stessa e dal regolamento. Il mediatore nominato per la procedura di mediazione darà la sua disponibilità per lo svolgimento di ogni singolo incontro per un tempo non inferiore alle due ore, tenuto conto inoltre della possibilità di estendere quella stessa sessione di mediazione nella medesima giornata.

Durante l'intero procedimento il mediatore non dovrà assumere iniziative che non siano condivise da tutte le parti. Il verbale che il mediatore redige dovrà essere sottoscritto dalle parti in sua presenza e all'interno della sede dell'Organismo.

E' fatto divieto al mediatore di consegnare il verbale alle parti. E' fatto assoluto divieto al mediatore designato per una determinata procedura, contattare personalmente le parti e i loro procuratori, e percepire somme di denaro a qualsiasi titolo o ragione.

In qualsiasi momento anche durante il procedimento, il mediatore potrà chiedere al responsabile dell'organismo di essere sostituito, fermo restando che eventuali irregolarità fino al momento della sostituzione saranno da ascrivere allo stesso. In casi eccezionali, l'organismo può sostituire il mediatore prima dell'inizio dell'incontro di mediazione con un altro della propria lista di pari esperienza.

Il mediatore che intende partecipare come uditorе dovrà presentare regolare istanza alla segreteria dell'organismo, in aggiunta alla propria disponibilità (sedi ed orari) e alle proprie specifiche competenze.

La Concilia Lex recepisce, eventuali circolari o decreti che saranno emanati in materia e che costituiscono sin da ora parte integrante del seguente Regolamento.

ART.21

Risorse, regime tributario e fiscale

- Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.
- Il verbale contenente l'accordo di conciliazione è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di centomila euro, altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente.

- Alle parti è riconosciuto, quando è raggiunto l'accordo di conciliazione, un credito di imposta commisurato all'indennità corrisposta ai sensi dell'art 17, commi 3 e 4, fino a concorrenza di euro seicento. Nei casi di cui all'art. 5, comma 1, e quando la mediazione è demandata dal giudice, alle parti è altresì riconosciuto un credito di imposta commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato per l'assistenza nella procedura di mediazione, nei limiti previsti dai parametri forensi e fino a concorrenza di euro seicento.
- I crediti di imposta previsti dal comma 3 sono utilizzabili dalla parte nel limite complessivo di euro seicento per procedura e fino ad un importo massimo annuale di euro duemilaquattrocento per le persone fisiche e di euro ventiquattromila per le persone giuridiche. In caso di insuccesso della mediazione i crediti d'imposta sono ridotti della metà.
- E' riconosciuto un ulteriore credito di imposta commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione, nel limite dell'importo versato e fino a concorrenza di euro cinquecentodiciotto.
- Agli organismi di mediazione è riconosciuto un credito di imposta commisurato all'indennità non esigibile dalla parte ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato fino ad un importo massimo annuale di euro ventiquattromila.

ART. 22

Gratuito Patrocinio

Quando la mediazione è condizione di procedibilità o disposta dal giudice la parte che si trova nelle condizioni previste dall'art.76 T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30/05/2002 n.115 e successive modifiche ed integrazioni, può chiedere all'organismo, all'atto del deposito dell'istanza, di essere ammesso al gratuito patrocinio per quanto attiene le spese di avvio e le indennità di mediazione, ad eccezione delle spese vive documentate. La parte che non depositerà la documentazione idonea per l'ammissione al



gratuito patrocinio all'atto del deposito dell'istanza non potrà in nessun modo beneficiarne. In tale ultima ipotesi per il rilascio del verbale sono dovute le relative indennità. La parte che intenda avvalersi del gratuito patrocinio dovrà esibire e depositare idonea documentazione allegandola al modulo scaricabile dal sito www.concilialex.it.

In ogni caso, nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, l'organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.

ART.23

Responsabilita delle parti

E' di competenza esclusiva delle parti:

- l'assoggettabilità della controversia alla procedura di mediazione, eventuali esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze che non siano state espressamente segnalate dalle parti all'atto del deposito dell'istanza e che non siano comunque da ricondursi al comportamento non diligente dell'organismo;

- quando la mediazione sia condizione di procedibilità della domanda giudiziale, e una o tutte le parti siano in possesso delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello stato, ai sensi dell'art.76 (L.) del T.U. delle disposizioni legislative regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del presidente della repubblica del 30/05/2002, n.115, la parte interessata è esonerata del pagamento delle indennità spettanti all'organismo di mediazione (spese di avvio e di mediazione ex art.16 del DM180/2010). A tal fine la parte è tenuta a depositare, presso l'organismo di mediazione, apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore o da altro soggetto a ciò abilitato.

Inoltre, se l'organismo di mediazione lo richiede, la parte è tenuta a produrre la documentazione comprovante la veridicità di quanto dichiarato (dichiarazione dei redditi o certificazione dell'agenzia delle entrate di mancata presentazione, o altra certificazione attestante i requisiti di cui all'autocertificazione).

- le indicazioni circa l'oggetto e le ragioni della pretesa contenute nell'istanza di mediazione;

- l'individuazione dei soggetti che devono partecipare alla mediazione, con particolare riguardo al litisconsorzio necessario, in caso di controversie in cui le parti intendono esercitare l'azione giudiziale nelle materie per le quali la mediazione è prevista come condizione di procedibilità;
- l'indicazione dei recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni;
- la determinazione del valore della controversia;
- la forma e il contenuto dell'atto di delega al proprio rappresentante;
- le dichiarazioni in merito al gratuito patrocinio, alla non esistenza di più domande relative alla stessa controversia e ogni altra dichiarazione che venga fornita all'organismo o al mediatore dal deposito dell'istanza alla conclusione della procedura.

ART. 24

Foro competente

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra la Concilia Lex e le sedi operative o con i consumatori e/o utenti, ed in caso di mancato pagamento delle indennità dovute, il foro competente è quello di Nocera Inferiore (SA).

Uso delle procedure telematiche

Concilia Lex gestisce inoltre, ai sensi del DM 180/2010 e successivo Decreto Legislativo 149/2022, la mediazione in modalità telematica.

1 Quando la mediazione si svolge in modalità telematica, ciascun atto del procedimento è formato e sottoscritto nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e può essere trasmesso a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio di recapito certificato qualificato.

2 Gli incontri si possono svolgere con collegamento audiovisivo da remoto. I sistemi di collegamento audiovisivo utilizzati per gli incontri del procedimento di mediazione assicurano la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate. Ciascuna parte può chiedere al responsabile dell'organismo di mediazione di partecipare da remoto o in presenza.

3 A conclusione della mediazione il mediatore forma un unico documento informatico, in formato nativo digitale, contenente il verbale e l'eventuale accordo e lo invia alle parti per la sottoscrizione mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, e quando la mediazione è demandata dal giudice, il documento elettronico è inviato anche agli avvocati che lo sottoscrivono con le stesse modalità.

4 Il documento informatico, sottoscritto ai sensi del comma 3, è inviato al mediatore che lo firma digitalmente e lo trasmette alle parti, agli avvocati, ove nominati, e alla segreteria dell'organismo.

5 La conservazione e l'esibizione dei documenti del procedimento di mediazione svolto con modalità telematiche avvengono, a cura dell'organismo di mediazione, in conformità all'articolo 43 del decreto legislativo n. 82 del 2005.

Caratteristiche ed accesso al Servizio telematico

La mediazione telematica:

- è accessibile a chiunque possieda una postazione (computer fisso o notebook) collegata ad Internet (preferibilmente tramite ADSL) e corredata di webcam, microfono e cuffie/casse audio;

- permette agli utenti di gestire l'intera procedura di mediazione in videoconferenza, direttamente dalla propria sede o studio, senza doversi recare fisicamente presso gli uffici dell'organismo di mediazione;
- consente alle parti (utenti e mediatore) di dialogare (sia in sessioni aperte a entrambe le parti che in sessioni dedicate ad ognuna delle parti) in tempo reale a distanza;
- all'esito dell'incontro le parti potranno ricevere direttamente in formato elettronico attraverso il circuito garantito di Posta Elettronica Certificata (ed eventualmente successivamente presso il proprio domicilio) una copia del verbale attestante i termini e le condizioni dell'intesa raggiunta, ovvero la dichiarazione di mancato accordo;

Requisiti:

Al fine di poter usufruire dell'intero processo di trasmissione telematica dei documenti, occorre:

- casella di posta elettronica certificata (PEC).
- kit e certificato di firma digitale.

Il possesso dei requisiti è condizione imprescindibile al corretto svolgimento della procedura di mediazione in modalità telematica.

L'assenza di uno dei requisiti richiesti comporta il rinvio della procedura.

Scheda di valutazione

Data _____

Nome _____

Scala di valutazione: **1**= valore minimo **5**= valore massimo

1 Valutazione del grado di soddisfazione del servizio

a) Adeguatezza e confort della sede e degli spazi messi a disposizione durante l'incontro di mediazione: 1 2 3 4 5

b) Assistenza della segreteria e completezza delle informazioni fornite durante tutto il corso della procedura: 1 2 3 4 5

2 Valutazione della procedura di mediazione

a) Soddisfazione nella partecipazione alla procedura di mediazione rispetto ad un giudizio in tribunale: 1 2 3 4 5

b) La mediazione ha consentito di risparmiare tempo, costi e rischi del ricorso al tribunale?: 1 2 3 4 5

3 Valutazione del mediatore

a) Competenza del mediatore nelle tecniche di gestione del conflitto e della procedura: 1 2 3 4 5

b) Abilità del mediatore nel proporre una soluzione per la composizione della lite: 1 2 3 4 5

4 Impressioni e suggerimenti

Firma _____

Tabella Indennità

Spese di procedura per ciascuna parte + iva

Valore della lite	Spese di avvio	Indennità minima	Integrazione indennità	Aumento del 10% buon esito 1° incontro	Aumento del 25% buon esito oltre il 1° incontro
Fino a € 1.000,00	€ 32+iva= 39,00	€ 48+ iva= € 58,56	€ 16,00+iva= 19,52	€ 1,60+iva=1,95	€ 4,00+iva=4,80
Da € 1.000,01 a € 5.000,00	€60+iva= 73,20	€ 96+iva= € 117,12	€ 32,00+iva =39,04	€ 3,20+iva=3,90	€ 8,00+iva= 9,76
Da € 5.000,01 a € 10.000,00	€ 60+iva= 73,20	€ 96+iva= € 117,12	€ 136,00+ iva=165,92	€13,60+iva=16,59	€ 34,00+iva=41,48
Da € 10.000,01 a € 25.000,00	€ 60+iva= 73,20	€ 96+iva= € 117,12	€ 256,00+iva=312,32	€ 25,60+iva=31,23	€ 64,00+iva=78,00
Da € 25.000,01 a € 50.000,00	€ 60+iva= 73,20	€ 96+iva= € 117,12	€ 480,00+ iva=585,60	€ 48,00+iva=58,56	€ 120,00+iva=146,40
Da € 50.000,01 a € 150.000,00	€ 88+iva= 107,36	€ 136,00+iva= € 165,92	€ 824,00+iva=1005,28	€ 82,40+iva=100,52	€206,00+iva=251,32
Da € 150.000,01 a € 250.000,00	€ 88+ iva= 107,36	€ 136,00+iva= € 165,92	€ 1064,00+ iva= 1298,08	€ 106,40+iva=129,80	€ 266,00+ iva=324,52
Da € 250.000,01 a € 500.000,00	€ 88+iva= 107,36	€ 136,00+iva= € 165,92	€ 1864,00+ iva=2274,08	€ 186,40+iva=227,40	€ 466,00+ iva=568,52
Da € 500.000,01 a € 1.500.000,00	€ 88+iva= 107,36	€ 136,00+iva= € 165,92	€ 2984,00+ iva=3640,48	€ 298,40+iva=364,04	€ 746,00+iva=910,12
Da € 1.500.000,00 a € 2.500.000,00	€ 88+iva= 107,36	€ 136,00+iva= € 165,92	€ 3544,00+iva=4323,68	€ 354,40+iva=432,36	€ 886,00+iva= 1080,92
Da 2.500.000,00 a € 5.000.000,00	€ 88+iva= 107,36	€ 136,00+iva= € 165,92	€ 5064,00+iva=6178,08	€ 506,40+iva=617,80	3 1266,00+ iva=1544,52

Valore Indeterminato

Per il valore indeterminato è previsto il pagamento delle spese di avvio di € 88,00 + € 96,00 di indennità minima individuata in un valore medio.

All'esito del procedimento di mediazione le indennità integrative saranno calcolate in base al valore dell'accordo. Quando l'accordo definisce questioni ulteriori rispetto a quelle considerate per la determinazione del valore del procedimento ai sensi dei commi da 1 a 4 dell'art.29 D.M. 150/2023, il responsabile dell'organismo ne determina il valore dandone comunicazione alle parti.